



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M.MORELLI" – "D.COLAO"  
**LICEO GINNASIO STATALE "M. MORELLI"**  
**LICEO ARTISTICO "D. COLAO"**  
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA



Cod. meccanografico: VVIS00700G  
Cod. fiscale: 96034290799

<http://www.iismorellicola.gov.it/>

tel. : 0963/41489  
0963/41805  
fax: 0963/42611  
0963/547154

e-mail: vvis00700g@pec.istruzione.it

Prot. 3701/e27

Vibo Valentia 23 maggio 2015

**A tutti i docenti**

AVVISO n 70

**Oggetto: Valutazione del comportamento- DPR 122/09 art.7 comma1  
Valutazione finale - DPR 122/09 art. 1 comma 3;**

Ritenendo fare cosa utile, con l'approssimarsi della scadenza degli scrutini di fine anno, si forniscono elementi per una corretta ed omogenea applicazione della Griglia di attribuzione del voto di comportamento e dei criteri di valutazione approvati nel POF, che si configurano come strumenti applicativi della normativa di riferimento.

Una lettura attenta del DPR 122/09 ( artt 1 e 7) può supportare l'azione difficile, complessa ed altamente professionale che il docente compie nella prassi valutativa quotidiana e nelle valutazioni periodiche e finali.

**DPR 122/09 Art. 1 c. 3.** *La valutazione ha per oggetto il **processo** di apprendimento, il **comportamento** e il **rendimento scolastico complessivo** degli alunni. La valutazione **concorre**, con la sua finalita' **anche formativa** e attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, **ai processi di autovalutazione** degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al **successo formativo**, anche in coerenza con l'obiettivo dell'**apprendimento permanente** di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.*

**DPR 122/09 Art. 7 c. 1.** *La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una **coscienza civile** basata sulla consapevolezza che **la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.** Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.*

La Legge 30 ottobre 2008 n. 169, art. 2 c. 1 specifica che "**...in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica...**" ed al comma 2 chiarisce che "**...la votazione sul**

***comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente..."***

Nell'individuare come oggetto di valutazione **il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo**, si opera un chiaro riferimento ad un atto valutativo, che in quanto attento al **processo**, non può limitarsi a semplici atti misurativi, finalizzati ad una riduttiva media aritmetica, ma a queste misurazioni di prestazioni (voti di compiti, interrogazioni, prove strutturate, semistrutturate) dà senso perché le inserisce in un quadro più ampio di valutazione del percorso, dei progressi dell'allievo, nell'ottica, cioè di una **valutazione per l'apprendimento, non soltanto dell'apprendimento**.

Le dimensioni della valutazione iniziale, in itinere e finale, rispettivamente diagnostica, formativa e sommativa si integrano necessariamente, ma il valore **formativo**, (*finalità formativa* nel DPR 122/09) **della valutazione** diviene il **tratto distintivo dell'atto valutativo**: la dimensione formativa del valutare costituisce la valutazione stessa in quanto tale.

La **valenza formativa** del valutare sta nella sua dimensione processuale, nel fatto di accompagnare l'esperienza dell'apprendere anche nel percorso **di autovalutazione** dell'allievo.

Sia che si tratti del singolo docente, sia che si tratti del consiglio di classe è opportuno che i dati vengano contestualizzati ed aggregati fornendo loro un senso.

L'atto valutativo e del processo di apprendimento e del comportamento e del rendimento scolastico complessivo, *concorre al **successo formativo** anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.*

Il **valore formativo** della valutazione viene richiamato in relazione all'obiettivo dell'apprendimento permanente che il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, il 18 dicembre 2006, hanno declinato in otto "competenze chiave per l'apprendimento permanente".

L'approccio processuale viene richiesto anche quando nelle Indicazioni per la certificazione delle competenze (DM 9/10) si raccomanda *di evitare l'automatica corrispondenza tra livelli di competenza e voti numerici* e di istituire un nesso "coerente" tra i due momenti.

Tale nesso non può che trovarsi nel processo di valutazione che fa assumere alla **certificazione anche valore formativo** poiché descrive un percorso di acquisizione di competenze che non sono coincidenti con singole prestazioni.

Vi ringrazio tutti per la collaborazione e l'attenzione prestata, ai fini di una corretta lettura ed interpretazione della normativa vigente e per un sereno svolgimento degli scrutini finali.



Il Dirigente Scolastico  
**Raffaele Suppa**